

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4041 del 20/10/2016
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE PARMA AD USO IDROELETTRICO IN LOCALITÀ ARCHETTO NEL COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PR) ALLA SOCIETÀ QGH SRL A SOCIO UNICO PRAT. PRPPA0225
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4147 del 19/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno venti OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

**Oggetto:**

**RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE PARMA AD USO IDROELETTRICO IN LOCALITA' ARCHETTO NEL COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PR) ALLA SOCIETÀ QGH SRL A SOCIO UNICO**

**PRAT. PRPPA0225**

**Visti:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008 n° 1793, "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781/2015 " Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021 ";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2016 n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

**Premesso:**

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po n. **8951 del 18.08.2010**, è stato rilasciato alla Società **QGH SRL A SOCIO UNICO C.F. 01129280333 P.IVA 02154150342** il rinnovo della concessione n. **6070 del 06/12/1994** a derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Torrente Parma, in Comune di Tizzano Val Parma (PR) località Archetto per produrre, con una portata media di  $1,000 \text{ m}^3/\text{s}$  ( $1.000 \text{ l/s}$ ), dato un salto di  $10,96 \text{ m}$ , la potenza nominale media  $107,45 \text{ KW}$  con scadenza al **31/12/2015**;
- che la **QGH SRL A SOCIO UNICO C.F. 01129280333 P.IVA 02154150342** ha presentato istanza di rinnovo della concessione in data **01/12/2015** e acquisita agli atti con prot. **PG.2015.0877652** del **17/12/2015**;

**Dato atto:**

- che dall'istruttoria eseguita in merito dell'istanza di rinnovo citata in premessa è emerso che:
  - o il prelievo e la restituzione della risorsa idrica sono esercitati nel comune di **Tizzano Val di Parma (PR)** rispettivamente alle seguenti coordinate UTM\* :
    - PRESA: X= 591482 ; Y=931.584
    - RESTITUZIONE: X=592.499; Y= 932.001
  - o il corpo idrico su cui insiste il prelievo è il **Torrente PARMA** nel tratto identificato con il codice **011700000000 3 ER**;
  - o il prelievo è destinato ad **uso idroelettrico**;
  - o i valori caratteristici della portata derivata richiesta sono :
    - **portata massima pari a  $1,800 \text{ m}^3/\text{s}$  ( $1.800 \text{ l/s}$ );**
    - **portata media pari a  $1,000 \text{ m}^3/\text{s}$  ( $1.000 \text{ l/s}$ );**
  - o l'utilizzo della risorsa avviene mediante le opere seguenti:
    - opera di presa sul T. Parma in cemento armato, lunga circa  $25 \text{ m}$ , contenente il canale di presa con griglia orizzontale;
    - canale di adduzione in terra e in parte di cemento armato e muratura, di sviluppo pari a circa  $950 \text{ m}$ ; dotato di alcuni sfioratori con vasca di colmo in muratura in adiacenza della centrale;
    - edificio di centrale di mattoni e pietrame con solai di laterocemento e copertura in legno al cuni P.T. sono alloggiate due sale macchina e al P.1. un alloggio della custodia,
    - gruppo generatore di energia formato da:
      - a) 1 turbina Kaplan a 6 pale con regolazione manuale accoppiata ad un generatore trifase  $400 \text{ v}$ ,  $50 \text{ hz}$ ,  $205 \text{ kw}$ ,
      - b) 1 turbina Kaplan a doppia regolazione ad asse verticale con potenza meccanica all'asse di  $170 \text{ kw}$  , accoppiata direttamente a sbalzo ad un motore asincrono di potenza pari a  $170 \text{ kva}$ ;
      - c) trasformatore da  $630 \text{ kva}$ , allacciato alla rete mt di Enel;
      - d) quadro per comando regolazione e protezione;
    - canale di restituzione in parte in c.a (circa  $42 \text{ m}$ ) e in parte in ghiaia lungo nel complessivo circa  $300 \text{ m}$ ;
    - secondo canale di restituzione lungo circa  $50 \text{ m}$ ;
  - o il Deflusso Minimo Vitale (DMV), secondo il quale è stata regolata finora la derivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, è pari a  **$410 \text{ l/s}$** , come fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. **8951 del 18.08.2010**;

**Considerato :**

- che a seguito della **richiesta n. prot. PG.2016.0013718 del 14.01.2016** da parte del Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po relativa al completamento della documentazione tecnica in applicazione degli artt. 6 e 7 del R.R. 41/2001, **il richiedente ha trasmesso in data 25.02.2016 gli elaborati relativi:**
  - 1) al rilievo geometrico del salto lordo effettivo;
  - 2) alle dichiarazioni attestanti la produzione annuale a partire dal 2002;acquisiti agli atti con **prot. n. PG.2016.0125996 del 25.02.2016;**
- che il **Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po ha accertato**, in base alla documentazione trasmessa, **che il salto idraulico è pari a m. 14,98** a fronte del dato precedentemente assentito pari a m. 10,96;
- che il **servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po**, conseguentemente, **ha ricalcolato la potenza nominale di concessione in Kw 146,95** a fronte del dato precedentemente assentito pari a 107,45 kw;

**Rilevato:**

- che, ai sensi della D.G.R. n.2067/2015, le seguenti soglie di deflusso minimo vitale (DMV) caratterizzano il Torrente PARMA ( 011700000000 3 ER) nel tratto interessato dalla derivazione :
  - o **DMV estivo (da Maggio a Settembre): 0,550 m<sup>3</sup>/s (550 l/s);**
  - o **DMV invernale (da Ottobre ad Aprile): 0,800 m<sup>3</sup>/s (800 l/s);**
- che, ai sensi della D.G.R. n.2102/2013, la durata massima del rinnovo della concessione della derivazione in oggetto è pari a 20 anni;
- che il Piano di Gestione Distrettuale individua le pressioni e gli impatti esistenti sul corpo idrico interessato dal prelievo e contestualmente indica le misure da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano il corpo idrico stesso;

**Dato atto inoltre:**

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- che i pagamenti dei canoni fino all'anno 2015 compreso, secondo la potenza precedentemente assentita, risultano essere regolari;
- che l'utente ha versato per l'annualità 2016 **€ 1496,78**, secondo la potenza precedentemente assentita;
- che il Servizio Tecnico di Bacino ha comunicato via raccomandata A.R. **n.prot. PG.2016.0150536 del 04.03.2016** la variazione di potenza nominale e contestualmente ha richiesto l'integrazione dei canoni dovuti per l'uso della risorsa dal 2006 al 2015 per un'importo complessivo pari a **€ 5223,56**,
- che il canone di concessione relativo **all'annualità 2016**, ricalcolato a seguito della variazione della potenza nominale, è pari a **€ 2.072,00**;
- che l'utente ha corrisposto in data 24.03.2016 in unica soluzione la somma di **€ 5796,78**, così ripartita:
  - **€ 5223,56**, come integrazione dei canoni 2006-2015 come richiesto dal Servizio Tecnico di Bacino;
  - **€ 575,22**, come integrazione del canone 2016;
  - che l'agenzia ARPAE- Direzione Tecnica, a seguito del passaggio di competenze, ha richiesto l'integrazione di **€ 20,86**, come saldo finale di quanto dovuto per i canoni del periodo 2006-2016 e che tale somma è stata versata dal richiedente;
- che il **deposito cauzionale**, già versato dal titolare alla data **18/07/2005** nell'importo di **€ 1.324,86** e integrato in data **01/10/2010** per una somma pari a **€ 85,42**, è **stato aggiornato** rispetto al canone 2016, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di **€ 661,72** e **che il richiedente ha regolarmente versato tale somma**;
- l'importo relativo alle **spese di istruttoria**, pari a **euro 87,00**, è stato versato dal richiedente;

- la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

**Ritenuto:**

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla **Società QGH SRL A SOCIO UNICO C.F. 01129280333 P.IVA 02154150342** il rinnovo della concessione n. **6070 del 06/12/1994** a derivare acqua pubblica al **Torrente Parma**, in Comune di **Tizzano Val Parma (PR)** località **Archetto** ad uso **idroelettrico**, secondo le seguenti grandezze:
  - **portata media di 1,000 m<sup>3</sup>/s (1.000 l/s)**
  - **portata massima pari a 1,800 m<sup>3</sup>/s (1.800 l/s)**
  - **salto di 14,98 m,**
  - **la potenza nominale media Kw 146,95;**
- di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2035;**
- che il deflusso minimo vitale (DMV), precedentemente assentito, deve essere aggiornato ai sensi della DGR. 2067/2015, secondo le seguenti soglie:
  - **DMV estivo (da Maggio a Settembre): 0,550 m<sup>3</sup>/s (550 l/s);**
  - **DMV invernale (da Ottobre ad Aprile): 0,800 m<sup>3</sup>/s (800 l/s);**

Richiamate le motivazioni sopraesposte,

**DETERMINA**

- **di assentire**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla **Società QGH SRL A SOCIO UNICO C.F. 01129280333 P.IVA 02154150342** il rinnovo della concessione n. **6070 del 06/12/1994** a derivare acqua pubblica al **Torrente Parma**, in Comune di **Tizzano Val Parma (PR)** località **Archetto** ad uso **idroelettrico**, secondo le seguenti grandezze:
  - **portata media di 1,000 m<sup>3</sup>/s (1.000 l/s)**
  - **portata massima pari a 1,800 m<sup>3</sup>/s (1.800 l/s)**
  - **salto di 14,98 m,**
  - **la potenza nominale media Kw 146,95;**
- che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2035;**
- di fissare come segue le soglie di **deflusso minimo vitale (DMV)** che il concessionario deve garantire immediatamente a valle del punto di presa sul **Torrente PARMA (011700000000 3 ER)** nel tratto interessato dalla derivazione :
  - **DMV estivo (da Maggio a Settembre): 0,550 m<sup>3</sup>/s (550 l/s);**
  - **DMV invernale (da Ottobre ad Aprile): 0,800 m<sup>3</sup>/s (800 l/s);**
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che:
  - il **canone** di concessione relativo all'annualità **2016** è pari a **€ 2.072,00** e che lo stesso è già stato corrisposto dal richiedente,
  - ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dall'annualità 2016 il **canone è dovuto per anno solare e va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce;**
  - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R.,
  - il richiedente **ha versato** una somma pari a **€ 661,72** quale aggiornamento del deposito cauzionale al canone 2016, e già corrisposto alla data **18/07/2005** nell'importo di **€ 1.324,86** e integrato in data **01/10/2010** per una somma pari a **€ 85,42**, per un totale di **€ 2.072,00;**
  - l'importo relativo alle **spese di istruttoria**, pari a **euro 87,00**, è stato versato dal richiedente;

- le somme versate sono introitate nei seguenti capitoli delle Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto da parte del concessionario previo versamento delle somme dovute;
- di dare atto inoltre che:
  - il presente atto è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
  - l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
  - secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013 per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
  - il responsabile del procedimento è la D.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
  - avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- di notificare il presente atto al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Responsabile  
Area Coordinamento Rilascio Concessioni  
DOTT. GIUSEPPE BAGNI

*Originale firmato digitalmente*

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche**  
**Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Parma ad uso idroelettrico in località Archetto nel Comune di Tizzano Val Parma (PR), rilasciato alla **Società QGH SRL A SOCIO UNICO C.F. 01129280333 P.IVA 02154150342**.

**Art. 1**

**Quantità dell'acqua da derivare, modalità di esercizio della derivazione e destinazione d'uso della stessa.**

Il prelievo di risorsa idrica dal Torrente Parma è stabilito nella **portata media di 1,000 m<sup>3</sup>/s (1.000 l/s)**, per uso idroelettrico, **per produrre, dato un salto di 14,98 m, la potenza nominale media 146,95 KW. La portata massima derivabile è stabilita pari a 1,8 m<sup>3</sup>/s (1.800 l/s).**

**Art. 2 Descrizione delle opere di presa e loro ubicazione**

L'opera di presa dal Torrente Parma è ubicata nel Comune di TIZZANO VAL PARMA (PR) in località ARCHETTO, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 16 il mappale n. 7, alle seguenti coordinate geografiche UTM\*: X= 591.482; Y=931.584

L'utilizzo della risorsa avviene mediante le opere seguenti:

- opera di presa sul T. Parma in cemento armato, lunga circa 25 m, contenente il canale di presa con griglia orizzontale;
- canale di adduzione in terra e in parte di cemento armato e muratura, di sviluppo pari a circa a 950 m; dotato di alcuni sfioratori con vasca di colmo in muratura in adiacenza della centrale;
- edificio di centrale di mattoni e pietrame con solai di laterocemento e copertura in legno alcuni P.T. sono alloggiate due sale macchina e al P.1. un alloggio della custodia,
- gruppo generatore di energia formato da:
  - a) 1 turbina Kaplan a 6 pale con regolazione manuale accoppiata ad un generatore trifase 400 v, 50 hz, 205 kw,
  - b) 1 turbina Kaplan a doppia regolazione ad asse verticale con potenza meccanica all'asse di 170 kw , accoppiata direttamente a sbalzo ad un motore asincrono di portenza pari a 170 kva;
  - c) trasformatore da 630 kva, allacciato alla rete mt di Enel;
  - d) quadro per comando regolazione e protezione;
- canale di restituzione in parte in c.a (circa 42 m) e in parte in ghiaia lungo nel complessivo circa 300m;
- secondo canale di restituzione lungo circa 50 m.

La restituzione dell'acqua al Torrente Parma è ubicata nel Comune di TIZZANO VAL PARMA (PR) in località ARCHETTO, alle seguenti coordinate geografiche UTM\*:X=592499, Y=932001

**Art. 3 Durata della concessione**

**3.1** La concessione è assentita fino al 31/12/2035.

**3.2** E' facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a

compensi o indennità alcuna.

#### **Art. 4 Rinnovo della concessione**

Il concessionario, qualora abbia interesse a proseguire il prelievo, deve **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

#### **Art. 5 Canone della concessione**

**5.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale dovuto per anno solare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento.** Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate all' art. 8 della L.R. 2/2015. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.2** La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

**5.3 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare** (art. 32 del RR n. 41/2001).

#### **Art. 6 Deposito cauzionale**

**6.1** Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999.

**6.2** Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.

**6.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza) e per il danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.

#### **Art. 7 Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione**

**7.1 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

**7.2 Variazioni** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente. L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa.

**7.3 Rispetto DMV** - Il Ai sensi della D.G.R. 2067/2015, il concessionario è obbligato a garantire costantemente il rispetto delle seguenti soglie relative al deflusso minimo vitale immediatamente a valle del punto di presa sul Torrente PARMA ( 011700000000 3 ER) nel tratto interessato dalla derivazione :

- **DMV estivo (da Maggio a Settembre): 0,550 m<sup>3</sup>/s (550 l/s);**
- **DMV invernale (da Ottobre ad Aprile): 0,800 m<sup>3</sup>/s (800 l/s);**

Qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto alle soglie sopraindicate il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

**7.4 Dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi.** Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati istallando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e,ove presente, presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpae- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

**7.5 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde senza nullaosta dell'autorità preposta. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25-07-1904 n° 523. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo. Resta inteso che, qualunque movimento di materiali in alveo è subordinato alle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti, in particolare dal R.D. 523/1904, dalla legge regionale 7/2004 e dalla legge regionale 11/2012.

**7.6 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente o competente in materia il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001)** – le opere di derivazione non possono essere

abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

**7.8 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

**7.9 Revoca** - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

**7.10 Decadenza** - A norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 41/2001, senza valida motivazione;

**7.11 Rinuncia** - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta a ARPAE.

**7.12 Cambio di titolarità** - La richiesta di cambio di titolarità a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 è indirizzata a ARPAE entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

**7.13 Varianti alla concessione** - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite da ARPAE a norma del citato articolo 31.

**7.14 Aggiornamento documentazione** - Entro sei mesi (6 mesi) dal ritiro del presente rinnovo, il concessionario è tenuto a presentare, anche in formato elettronico, adeguamento dei documenti progettuali attualmente agli atti, al fine di consentire una puntuale definizione – conforme alla vigente normativa - di tutti i vari aspetti progettuali finalizzati all'utenza.

**7.15 Utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico aree** – Nel caso in cui a seguito degli aggiornamenti di cui al punto precedente si riscontrino l'occupazione ed utilizzo di aree demaniali, fatta salva la verifica della non sussistenza di motivi ostativi alla compatibilità idraulica, si provvederà con specifico atto a riconoscere questi ulteriori utilizzi, definendone puntualmente i rispettivi oneri, se dovuti.

**7.16 Verifica di Congruità** – Tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**7.17 Osservanza di leggi e regolamenti** - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa

idrica.

#### **ART.8 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dall'atto concessorio e dal disciplinare di concessione, sono punite con la sanzione amministrativa.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### **ART. 9 – REGISTRAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione, che dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_, rappresentante legale **Società QGH SRL A SOCIO UNICO C.F. 01129280333 P.IVA 02154150342**, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**